

NOTIFICA ex art. 151 c.p.c.

TRIBUNALE DI CATANIA- SEZIONE LAVORO

N. R.G.L. 6814/2018-Giudice dott.ssa C. Musumeci

OGGETTO: AVVISO DA PUBBLICARSI CON URGENZA SUI SITI ISTITUZIONALI DEL MIUR E DELL'AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI CATANIA DOTT.SSA C. MUSUMECI RELATIVO AL PROCEDIMENTO N. R.G.L. 6814/2018.

La sig.ra Canzonieri Alessandra ha proposto con l'avv. Francesca Abbramo del Foro di Ragusa, avanti al Tribunale di Catania - Sezione Lavoro, Giudice designato Dott.ssa C. Musumeci ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c., n. R.G.L. 6814/2018, contro il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia- l'Ambito Territoriale di Catania e nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018, Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, scuola primaria (CONTROINTERESSATI).

Di seguito un breve sunto dei motivi di ricorso: La sig.ra Canzonieri Alessandra è stata destinataria di una proposta di assunzione, accettata dalla medesima, ai sensi della legge 107/2015 - art. 1, comma 98, lett. C) nel posto comune della scuola primaria in Provincia di Ancona, a decorrere dall'01.09.2015.

In data 25.11.2015 l'odierna ricorrente è stata immessa in ruolo nella c.d. fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) nella scuola primaria e in relazione al posto comune in Provincia di Ancona, presso l'I.C. "San Francesco" di Jesi (AN), il cui trasferimento è stato comunicato con mail del 24.08.2016. L'Amministrazione odierna resistente, nell'ambito del piano straordinario di mobilità territoriale e professionale previsto dall'art. 1, comma 108 della legge n. 107/2015 e di cui alla ordinanza ministeriale n. 241/2016 dell'08.04.2016, ha obbligato i docenti e, quindi, anche l'odierna ricorrente -immesse in ruolo nella c.d. fase C) del richiamato piano straordinario di assunzioni a inoltrare domanda di mobilità per gli aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018. Deve precisarsi che anche per l'a.s. 2018/2019 l'Amministrazione ha confermato la predetta condotta obbligando nuovamente i docenti a presentare domanda di mobilità di cui all'ordinanza n. 221/2017 del 12.04.2017. Ciò posto si evidenzia che in relazione alle suddette ordinanze ministeriali e alle relative domande di mobilità presentate dall'odierna ricorrente, la medesima non ha ottenuto alcun trasferimento e/o assegnazione in Provincia di Ragusa. L'odierna ricorrente, potendo usufruire della precedenza di cui all'art. 8, comma 1, punto VI, lettere o) del C.C.N.I. di categoria, ha anche presentato domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria per la provincia di Catania, scuola primaria (a.s. 2016/2017 - doc. 7), poi ripresentata per l'a.s. 2017/2018.

All'esito di tale procedura l'amministrazione ha proceduto a disporre l'assegnazione provvisoria della medesima presso il Circolo Didattico "Verga" di Catania, ove attualmente presta servizio (doc. 9).

Le predette domande di mobilità, tuttavia, non hanno sortito l'effetto sperato per la prof.ssa Canzonieri, atteso che la medesima è stata confermata presso l'ambito scolastico 0002 - regione Marche. Deve, ancora, evidenziarsi che la prof.ssa Canzonieri è stata assegnata provvisoriamente e, comunque, solo fino al 30.08.2018 presso la Provincia di Catania. Va da sé che, quindi, dall'01.09.2018 la stessa sarà tenuta a riprendere servizio nella regione di assegnazione definitiva, id est nelle Marche.

Al fine di meglio comprendere l'errore in cui l'Amministrazione odierna resistente è incorsa nel disporre il contestato trasferimento, risulta opportuno richiamare l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015. Il suddetto articolo dispone che "...per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia,

rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ...". Ne deriva che ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito di cui al concorso del 2012, ai c.d. idonei e, comunque, agli immessi in ruolo prima del 2015 è stata assicurata e/o comunque concessa in privilegio la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale; mentre i docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, come l'odierna ricorrente, sono stati inspiegabilmente costretti a richiedere il trasferimento in una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale solo in via subordinata rispetto ai primi ed indipendentemente sia dal punteggio da ciascuno posseduto ai fini della mobilità sia dalla sede di cui all'assegnazione provvisoria già alle medesime garantita. Infatti, i docenti provenienti da G.A.E., pur avendo un punteggio più in alto in graduatoria rispetto, ad esempio, a quelli del concorso del 2012, hanno avuto l'assegnazione di sedi più distanti e del tutto differenti da quelle scelte con preferenza. Non è dato comprendere né le motivazioni né i criteri di tale procedura, la quale ha comportato gravi disparità di trattamento fra i docenti delle diverse fasi di appartenenza. Tutto ciò con chiara violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 4 e 35 della Costituzione. Infatti si consideri che in relazione alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 all'odierna ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a 25 + 6 per il comune ricongiungimento (cfr. doc. 4). Nonostante, dunque, il predetto punteggio, la medesima è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da numerosissimi docenti aventi un punteggio inferiore, i quali sono stati trasferiti presso la Regione Sicilia e segnatamente nella provincia di Ragusa. Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento alla domanda di mobilità relativa all'a.s. 2017/2018, in cui all'odierna ricorrente è stato attribuito il punteggio pari a 31, peraltro, senza che le venisse riconosciuto il punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento. Nonostante, dunque, il predetto punteggio, la medesima è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da numerosi docenti aventi un punteggio inferiore. Medesime considerazioni con riferimento alla domanda di mobilità relativa all'a.s. 2018/2019, in cui all'odierna ricorrente è stato attribuito il punteggio pari a 36 + 6 per il comune ricongiungimento al coniuge. Nonostante, dunque, il predetto punteggio, la medesima è stata nuovamente preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da alcuni docenti aventi un punteggio inferiore. Altro pregiudizio patito dalla prof.ssa Canzonieri, oltre all'onere di partecipare alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, è costituito dal fatto che il M.I.U.R. non ha tenuto in alcun modo conto delle preferenze formulate in seno alla domanda di mobilità. Conseguentemente, tale complesso meccanismo straordinario di mobilità, considerato alla stregua di una vera e propria lotteria, è risultato pregiudizievole per quei docenti, quale appunto l'odierna ricorrente, che sono stati assegnati e trasferiti in ambiti provinciali più lontani rispetto alla provincia di propria residenza, pur avendo espresso delle preferenze in ordine alla collocazione nei rispettivi ambiti di appartenenza. I provvedimenti inerenti i trasferimenti, comunicati via mail il 24.08.2016 (cfr. doc. 3), sono stati emessi non solo sulla base di una procedura del tutto contraria ai principi di trasparenza, buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa, ma altresì sulla base di una ordinanza ministeriale (la n. 241/2016), i cui effetti alla suddetta data del 03.08.2016 erano già stati sospesi dal T.A.R. Lazio, Roma. Quest'ultimo, infatti, con ordinanza cautelare n. 4720 del 14.07.2016 ha censurato le norme sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, nella parte in cui sono state previste "...deroghe e posizioni di privilegio e precedenza con disparità di trattamento, ravvisando, altresì, profili di illegittimità costituzionale in relazione alle norme in questione...". Tuttavia, non curante del contenuto di tale provvedimento, l'Amministrazione non ha sospeso la procedura di mobilità seppur suo preciso obbligo. Ne è prova la circostanza che la medesima

ha comunicato i disposti trasferimenti. La palese inammissibilità, abnormità e illegittimità dei citati provvedimenti è costituita soprattutto dalla condotta tenuta dall'Amministrazione resistente, la quale anziché prendere atto e dare piena osservanza al provvedimento emesso dal Tribunale Amministrativo, lo ha pienamente disatteso. Tale inadempimento costituisce, inoltre, una chiara violazione dell'art. 97 della Costituzione. Il contestato trasferimento, dunque, è frutto di una procedura del tutto illegittima in quanto lo stesso è stato demandato ad un algoritmo informatico il cui funzionamento era ed è sconosciuto. Nel caso di specie, invero, si è giunti ad emettere il provvedimento in questione senza alcun preliminare procedimento, senza alcuna motivazione, senza che alcun funzionario dell'amministrazione abbia valutato le singole situazioni ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni. Con tale procedura automatica, equivalente, come detto, ad un vero e proprio algoritmo è stata esercitata una vera e propria attività amministrativa impersonale ed arbitraria, disponendo illogicamente trasferimenti in una provincia piuttosto che in un'altra.

Dal ché la violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990 e dunque dei precetti di imparzialità, pubblicità e trasparenza, oltre di eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, ingiustizia, illogicità ed irrazionalità espressamente dedotti. Del resto, la circostanza che l'odierna ricorrente sia stata trasferita definitivamente nel Lazio, e segnatamente a Roma, a centinaia di chilometri di distanza dalla residenza sua e della propria famiglia, costituisce chiara violazione del principio meritocratico atteso che altri docenti, siccome sopra dimostrato con punteggio inferiore a quello attribuito alla medesima sono stati collocati presso l'ambito richiesto della Regione Sicilia. Non sfuggirà infatti che "...la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi..." (Tribunali di Trani, sezione Lavoro, ordinanza del 16.09.2016).

Ne deriva, dunque, che nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione dovrà essere dichiarata la nullità e/o l'annullamento del trasferimento presso l'ambito regionale della regione Marche disposto nei confronti della odierna ricorrente, la quale, conseguentemente dovrà essere collocata presso l'ambito prescelto quale Sicilia 0023. Stante l'illegittimità della condotta tenuta da parte resistente e in questa sede lamentata è di tutta evidenza che la ricorrente ha altresì diritto a ottenere il risarcimento degli ingenti costi che la ricorrente è stata ed è ingiustamente costretta ad affrontare per far fronte alle esigenze personali e familiari determinate da quanto dedotto. Al riguardo, si chiede dunque sin d'ora il risarcimento sia dell'integrale danno patrimoniale che non patrimoniale dalla medesima patito, attraverso la corresponsione di una somma da determinarsi anche in via equitativa. Ciò tenuto conto che i citati disagi economici vanno rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento, rappresentando un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da importare, medio tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali della lavoratrice.

Il ricorso si notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. " Forme di notificazione ordinate dal Giudice" nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018, Ufficio Scolastico Provinciale di Catania scuola primaria, previa consegna di copia del ricorso introduttivo, del provvedimento autorizzativo e del decreto di fissazione dell'udienza su supporto informatico e con pubblicazione di avviso ex art. 151 c.p.c. sul sito web istituzionale del MIUR e dell'Ambito Territoriale di Catania, come da decreto di autorizzazione emesso dal Giudice del Lavoro Dott.ssa C. Musumeci in data 05.10.2020 e 14.01.2021.

In relazione al ricorso in oggetto, l'udienza nel merito è fissata il prossimo 25.01.2021.

Ragusa, 14.01.2021

avv. Francesca Abbramo